



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 25/09/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA 15 settembre 2003 n. 344

Invalidi di guerra, per servizio e vittime civili di guerra, art. 57, comma 3°, legge 23.12.78 n. 833 - Art. 1 d.l. 25.01.82 n. 16, convertito in legge 25.03.82 n. 98 - Prestazioni sanitarie specifiche - Anno 2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto il D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29;
- Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80;
- Vista la Legge regionale 24 marzo 1974 n. 18;
- Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 2, riceve dal Dirigente dello stesso Ufficio la seguente relazione:

- L'art. 57 comma 3° della Legge 833/78 conferma, a favore degli invalidi di guerra, per servizio e delle vittime civili di guerra, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche erogate ai sensi di leggi e regolamenti già vigenti;
- Tale disposto è stato confermato con d D.L. 30.12.79 n. 663 convertito nella legge 29.02.80 n. 33, e i relativi benefici sono stati fatti salvi dal D.L. 25.01.82, n. 16 convertito in legge 25.03.82 n. 98;
- Il Ministero della Sanità con formali note, agli atti di questo Settore, ha più volte sostenuto, su parere espresso dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, la concedibilità agli invalidi di guerra delle cure climatiche stante la loro assimilabilità alle cure preventive di cui all'art. 57, comma 3°, legge 833/78, e la soddisfatta condizione posta dall'art. 5, comma 7° della legge 407/90;
- Lo stesso Ministero della Salute, con nota del 02.12.94, ha formalmente precisato che l'entrata in vigore del D.L.vo n. 502/92 modificato ed integrato dal D.L.vo n. 517/93 non ha abrogato il disposto dell'art. 57, comma 3°, della legge 833/78, per cui le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche devono essere garantite alle categorie aventi diritto, specificando, tuttavia, che l'unico contributo economico erogabile si identifica in quello per le cure climatiche, quali cure preventive assimilabili sotto il profilo sanitario alle cure termali;
- Da ultimo lo stesso Ministero della Salute, nel 1995, rilevando che i soggiorni terapeutici presentano la medesima natura e finalità delle cure climatiche e che la concessione del relativo contributo economico è ricompresa tra le prestazioni erogate dall'ex ONIG a favore degli invalidi di guerra e delle altre categorie assimilate di cui all'art. 57 della legge 833/78, ha espresso l'avviso che detti contributi possano essere posti a carico del F.S.N. nei casi già individuati dal regolamento del citato ex ONIG;

- Alla luce di quanto sopra, ritenendo pienamente operante la norma di cui al 3° comma dell'art.57 della L.833/78, devono essere assicurate a tuffi i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate, le prestazioni sanitarie specifiche a suo tempo previste nel regolamento ex ONIG, ovvero, in particolare, per l'anno 2003, devono essere riconfermate, a favore degli appartenenti alle categorie in questione, le seguenti prestazioni sanitarie:

1. fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate;
2. contributo giornaliero, per soggiorno terapeutico e cure climatiche;

Dette prestazioni devono, di conseguenza, essere erogate a carico del F.S.N.;

Come per i precedenti anni, la competenza delle erogazioni delle prestazioni sanitarie può essere riattribuita alle AZIENDE UU.SS.LL. capofila, ovvero alle Aziende BA/4 - BR/1 - FG/3- LE/1 e TA/1;

Il contributo giornaliero, per soggiorno terapeutico e cure climatiche, è pari ad Euro 32,10 da aggiornarsi al tasso di inflazione indicato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Detto contributo, a norma delle disposizioni regolamentari dell'ex ONIG, può essere riconosciuto per un massimo di 21 (ventuno) giorni (art. 3 Circolare n. 1/73 Direzione Generale - ex ONIG - Roma).

La relativa totale spesa per le prestazioni in questione deve gravare sul bilancio dell'Azienda USL di residenza degli assistiti.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA'

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente dell'ufficio;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

per quanto indicato in premessa, che qui di seguito si intende integralmente riportato,

DETERMINA

1. Di riconoscere, così come riconosce, a favore degli invalidi di guerra e per servizio e vittime civili di guerra, e di altre categorie previste dal 3° comma dell'art.57 della legge 833/78, per l'anno 2003

a) le prestazioni sanitarie, già erogate dal soppresso ente ONIG, consistenti nella fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate erogabili esclusivamente da parte dei Presidi dipendenti dalle Aziende UU. SS. LL. competenti sotto la responsabilità del Dirigente Sanitario secondo la normativa in vigore;

da aggiornarsi al tasso di inflazione indicato dall'Istituto Nazionale di Statistica).

2. Per l'anno 2003 l'assistenza di cui al precedente punto 1 sarà erogata dalle AZIENDE UU.SS.LL. capofila, ovvero dalle Aziende BA/4, FG/3, LE/1, TA/1 e BR/1 rispettivamente per gli assistiti residenti nel territorio delle corrispondenti provincie;

3. Le predette Aziende UU. SS. LL. si avvarranno delle strutture e del personale ex ONIG e procederanno anche al rilascio delle certificazioni sanitarie di cui all'art. 37 della legge 10.01.1957 n. 3;

4. La fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni e delle affezioni pensionate e somministrazioni di medicinali extraprontuari è a carico delle AZIENDE UU. SS. LL. nel cui ambito territoriale risiedono gli assistiti aventi diritto;

5. Di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. H della L.R. n. 13 del 12.04.94;

6. Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa dovendo le prestazioni in questione gravare sul bilancio dell'Azienda USL di residenza degli assistiti

Il Dirigente Responsabile Di Settore
Silvia Papini
